

*Co.Re.Com. Cal./BA*

DELIBERAZIONE N.226/2012

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA -Mangano xxxx /WIND TELECOMINICAZIONI e FAST WEB xxx.

### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 29 novembre 2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Mangano	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 29 maggio 2012, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 24908, con cui il signor Mangano xxx ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con la Società Fastweb S.p.A. ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e ss. mm. e ii.;

l'istanza del 29 maggio 2012, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 24909, con cui il signor Mangano xxx ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con la Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e ss. mm. e ii.;

la nota del 5 giugno 2012, prot. n.26132, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

la nota del 17 ottobre 2012, con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 18 comma 4 del summenzionato Regolamento, la riunione dei procedimenti finalizzata alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

### **Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

Il signor Mangano xxx, ha promosso dinanzi al Co.Re.Com. Calabria, procedimento di Conciliazione contro l'operatore Fastweb e Wind Telecomunicazioni. Dagli atti del procedimento, è emerso, che il

signor Mangano xxx nel mese di novembre 2011, ha aderito all'offerta di Fastweb: "Parla e naviga casa, in promozione a 25Euro al mese". Il ricorrente, ha chiamato più volte il servizio clienti della Fastweb per lamentare la mancata attivazione e ha fornito, al fine di agevolare la portabilità dell'utenza, per ben due volte il codice di migrazione ( il 5 dicembre 2011 e il 1 marzo 2012), ciò nonostante i servizi richiesti sono stati attivati con ritardo dall'operatore.

Il 10 aprile 2012, il signor Mangano, considerato che la Fastweb xxx., ha ritardato nell'esecuzione del contratto, ha adito questo Co.Re.Com., avviando il tentativo di conciliazione. A seguito di verbale di mancata conciliazione ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento allegato alla delibera AGCOM n. 173/07 Cons., l'utente ha introdotto il presente contenzioso nei confronti della Fastweb depositando il 29 maggio 2012 istanza di definizione della controversia, con cui ha chiesto:

*" indennizzo per ritardata attivazione dei servizi;  
ritardata portabilità del numero;  
disagi familiari conseguenti;  
spese varie sostenute".*

Il 5 luglio 2012, la Fastweb, nel rispetto dei termini assegnati con l'avvio del procedimento, ha presentato memoria illustrativa nella quale ha contestato le domande del ricorrente, eccependo in particolare che:

- 1) Le richieste inoltrate con istanza di definizione dal signor Mangano xxx, sono inammissibili nella parte in cui non hanno formato oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- 2) il 3 dicembre 2011, l'istante ha aderito ad una proposta di abbonamento Fastweb, chiedendo la migrazione del numero gestito da Tiscali;
- 3) Le richieste di migrazione avanzate da Fastweb, in qualità di operatore Recipient, sono state respinte da Telecom per ben quattro volte;
- 4) Solo in data 8 aprile 2012, è stata espletata la migrazione, con attivazione dei servizi.
- 5) Fastweb, sostiene che nessun ritardo può essere alla stessa imputato per i disservizi occorsi all'istante atteso che, ha fatto quanto di sua competenza per consentire la migrazione dell'utenza del signor Mangano xxx nel rispetto dei termini.

Il ricorrente, ha lamentato di aver avuto dei disservizi, anche con l'operatore Wind Telecomunicazioni per la stessa numerazione, nel medesimo periodo per cui ha adito questo Co.Re.Com., avviando il tentativo di conciliazione anche contro l'operatore Wind Telecomunicazioni xxx., rappresentando :  
*" impossibilità a ricevere telefonate, fatture di Wind e di Tiscali, servizio attivo ma discontinuo adsl".* Il ricorrente, sostiene che ha chiamato più volte il servizio clienti della Wind e inviato numerosi solleciti per lamentare i disservizi occorsi e la mancata migrazione verso l'operatore Fastweb, ma non ha ricevuto alcun riscontro da parte del gestore.

Il 3 maggio 2012, si è tenuta udienza, per esperire il tentativo di conciliazione, il rappresentante del gestore ha offerto in ottica conciliativa ai sensi dell'art.11 comma 3 del regolamento lo storno della posizione debitoria dell'utente, proposta non accettata dal signor Mangano xxx, il quale ha insistito nella sua richiesta volta ad ottenere un indennizzo pari a Euro 5.000,00. Conseguentemente, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha introdotto il presente contenzioso nei confronti di Wind depositando il 29 maggio 2012 istanza di definizione della controversia, con cui ha esposto/richiesto che:

- 1) a seguito di anomala e/o incompleta migrazione, il proprio numero di telefono è stato prima utilizzato da altri soggetti e il 30 marzo 2011 disattivato, subendo per tale ragione, una violazione della privacy;
- 2) ha lamentato numerosi disservizi nel periodo intercorrente tra aprile 2011 ad aprile 2012;
- 3) la Wind ha ignorato la missiva inviata dall'istante di diffida a non utilizzare la propria numerazione, e/o mantenere attivazione di servizi non richiesti;

4) che nulla ha fatto la Wind per eliminare il disservizio citato, ciò nonostante ha continuato ad emettere fatture per somme non dovute.

Il signor Mangano xxx per i motivi sopra esposti, ha chiesto al Co.Re.Com. di definire la controversia chiedendo: *"di risolvere ogni pendenza attribuita erroneamente, di corrispondere la somma di euro 5.000,00 a causa di interruzione servizi, mancata/incompleta migrazione, violazione della privacy, per attribuzione numero ad altri, mancata risposta ai reclami .....spese di telefonia alternativa, spese di procedimento per il mancato rilascio della linea dal aprile 2010 a aprile 2012, utilizzo del numero di telefono"*.

L'operatore Wind, il 5 luglio 2012, ha fatto pervenire proprie memorie e ha rappresentato quanto segue:

- 1) il 12 aprile 2010, è pervenuta alla Wind Telecomunicazioni una richiesta di migrazione della linea xxx/xxxx, verso altro OLO (Tiscali), immediatamente evasa;
- 2) l'ordine precedente, veniva riscontrato negativamente il 20 maggio 2010, subendo un rifiuto, per "codice sessione scaduto dal donating 1". L'ordine pertanto è stato riprocessato per essere espletato positivamente il successivo 28 maggio;
- 3) a seguito dell'aggiornamento dei propri applicativi, il 28 marzo 2011, la Wind ha proceduto alla disdetta del contratto del ricorrente;
- 4) il 5 maggio 2010, ha emesso fattura di chiusura conto, per le competenze relative al mese di marzo - aprile 2010 e per contributo di cessazione. In riferimento a tale ultima voce, pochi giorni dopo, ha stornato la somma di euro 25,00, seguito riformulazione dei costi di cessazione;
- 5) le doglianze lamentate dal ricorrente, non trovano riscontro da parte del gestore, in quanto non risultano segnalazioni o guasti per gli anni 2010 e 2011, per i presunti disservizi.

Con nota del 15 ottobre 2012, fatta pervenire a questo Co.Re.Com, il signor Mangano xxx, ha comunicato che l'utenza portante il n. xxx/xxxxx ad egli intestata e attiva con l'operatore Fastweb, è ancora interessata da malfunzionamento ed interruzione della linea .

Con nota del 17 ottobre 2012 , il Co.Re.Com ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Regolamento, la riunione dei procedimenti finalizzata alla definizione della deferita controversia.

## Motivi della decisione

### 1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che le istanze soddisfano i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto procedibile . Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria, giacché è limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Per quanto sopra evidenziato, ne consegue che la domanda di risarcimento danni, avanzata dal sig. Mangano xxx, nei termini di indennizzo per il pregiudizio patito a causa del distacco della linea telefonica, violazione della privacy, spese di telefonia alternativa, quantificato in Euro 5.000,00, rappresentando una vera e propria domanda di risarcimento danni, esula dalle competenze dell'Autorità, la quale in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera 173/07/CONS è chiamata solo a verificare la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, cui si correla il riconoscimento di un congruo indennizzo.

Tuttavia, resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria per il maggior danno.

E' invece domanda nuova, e pertanto inammissibile, la richiesta formulata dall'istante nei confronti di Wind, di indennizzo per mancata risposta ai reclami, non essendo la problematica mai stata lamentata in precedenza, né nell'istanza di conciliazione, né nel corso dell'udienza per il tentativo di conciliazione.

E' inoltre inammissibile, la richiesta formulata dall'istante, con nota del 15 ottobre 2012, con cui ha portato a conoscenza di questo Co.Re.Com., che l'utenza portante il n. xxxx/xxxxxx allo stesso intestata e attiva con l'operatore Fastweb, è ancora interessata da interruzioni e malfunzionamento.

L'udienza di discussione per il presente ricorso non si è tenuta, in quanto non è stata richiesta espressamente dalle parti e non è stata ritenuta necessaria ai fini dell'odierna decisione.

## **2.Sulla ritardata portabilità da parte dell'operatore Fastweb**

Per un idoneo inquadramento della fattispecie, occorre distinguere la posizione dell'odierno ricorrente nei confronti dei due operatori per cui è stata introdotta istanza di definizione.

Per quanto riguarda l'operatore Fastweb, il ricorrente chiede un indennizzo per ritardata portabilità della numerazione, nonché per ritardata attivazione dei servizi. Occorre premettere che in ordine al cambiamento dei fornitori di accesso, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – nell'intento di dettare misure *"a tutela dei consumatori, in quanto garantiscono la migrazione degli utenti con minimo disservizio e la libertà di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di accesso, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 3 della legge 2 aprile 2007 n. 40"* – ha adottato la delibera 274/07/CONS del 6 giugno 2007, con cui ha introdotto una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà riconosciuta all'utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi. In particolare, l'articolo 17, comma 2, stabilisce che in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con l'obiettivo di non recare disservizi al cliente finale; tale disposizione ribadisce principi già sanciti da alcune previsioni del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", secondo cui i tempi di attivazione, e correlativamente di disattivazione, del servizio, costituiscono elementi che devono necessariamente far parte del contenuto minimo del contratto sottoscritto fra utente e operatore (cfr. articolo 70, comma 1, lettera b). A tal fine, le modalità di gestione dei servizi di accesso prevedono procedure di consegna del servizio a data certa, indicata dal *recipient* (c.d. D.A.C. data di attesa consegna) in fase di invio dell'ordine sulla base delle indicazioni del cliente.

L'articolo 17 bis della delibera 274/07/CONS prevede, in linea generale, che sia l'operatore *recipient* (nella fattispecie, Fastweb) a raccogliere la manifestazione di volontà da parte dell'utente per poi attivare il dialogo tecnico con l'operatore *donating* (nella fattispecie, Telecom). Quale che sia la causa tecnica ostativa del processo di portabilità, resta evidente l'inadempimento contrattuale di Fastweb nei confronti dell'odierno istante. Nel caso di specie, attesa la richiesta di portabilità del numero in questione, l'intera procedura avrebbe dovuto essere espletata in un tempo inferiore ai 10 giorni lavorativi (delibere Agcom n. 41/09/Cir e 35/10/Cir.) L'interruzione, anche parziale, della prestazione telefonica rappresenta un grave danno per il cliente, nonché una violazione degli obblighi di cui all'art. 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Fastweb ha inizialmente adempiuto ai propri obblighi, inviando a Telecom il primo ordine di attivazione il 15 dicembre 2011; ordine bocciato da Telecom.

A questo punto, Fastweb rappresenta che si è adoperata nuovamente, con una seconda, terza e quarta richiesta di migrazione a Telecom, "tutte respinte". Solo in data 8 aprile 2012, Telecom ha dato seguito alla richiesta di attivazione. Sostiene l'operatore, che ha comunicato tale ritardo nella richiesta

di portabilità del numero al signor Mangano xxx, quale impossibilità tecnica di dar corso alla richiesta di portabilità, ma agli atti non risulta alcuna comunicazione in merito.

Ritenuto, per quanto sopra esposto che, la società Fastweb è responsabile dei disservizi occorsi all'odierno istante in ordine alla ritardata portabilità dell'utenza, quest'ultimo ha diritto agli indennizzi. Quanto alla misura, richiamati i parametri indennizzatori introdotti dalla Delibera n.73/11/CONS, si ritiene pertinente in questo caso l'applicazione dell'art.6 della Delibera citata, rubricato "Indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero", comma 1, che stabilisce un indennizzo giornaliero pari a € 5,00 per ogni giorno di ritardo. Pertanto:

- indennizzo per ritardata portabilità del numero di rete fissa, da calcolarsi nella misura stabilita di Euro 5,00 al giorno a far data dal 19 dicembre 2011 all' 11 aprile 2012, per 80 giorni lavorativi, pari a complessivi euro 400,00 (quattrocento/00).

### **3. Sulla richiesta di mancato distacco della linea telefonica da parte di Wind Telecomunicazioni**

L'utente, con istanza di definizione della controversia, ha chiesto un indennizzo per una presunta violazione della privacy, da parte dell'operatore Wind, in quanto sostiene che, ha attribuito il numero telefonico allo stesso intestato, ad altri soggetti. Chiede ancora un indennizzo, per l'attivazione da parte di Wind di altri servizi.

Esiste agli atti, una comunicazione datata 25 settembre 2011, con cui il ricorrente, fa presente a Wind che "disconosce tutte le attivazioni Infostrada sul numero xxx/xxxxx, essendo lo stesso passato a Tiscali il 28 maggio 2010, e, che il numero indicato risulta disattivato dal marzo 2011 con operatore Wind"; mentre nulla dice, circa l'attribuzione del proprio numero ad altri soggetti. Wind, non fornisce in merito a tali problematiche lamentate dal ricorrente, nessuna risposta.

Per una corretta interpretazione della vicenda, bisogna evidenziare che il 12 aprile 2010 il signor xxxx ha aderito ad una offerta di Tiscali ( migrazione avvenuta il 28 maggio 2010 – come da prima fattura prodotta agli atti). Per cui, considerato che il ricorrente non era più cliente Wind, la stessa non avrebbe dovuto mantenere attiva la numerazione e chiudere nel più breve tempo possibile la posizione contabile dell'istante.

Ne emerge quindi, una responsabilità di Wind per aver emesso fattura per attività di cessazione del servizio, solo il 20 maggio 2012 , e quindi, a distanza di oltre un anno dal passaggio del signor Mangano ad altro operatore.

Pertanto, da una sistematica interpretazione dei documenti prodotti, si ritiene che la Wind sia responsabile nei confronti dell'istante di una attivazione di servizi anche dopo che l'utenza è migrata ad altro operatore.

In ordine alla misura dell'indennizzo, occorre anzitutto rammentare che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto, da un lato, tenere indenne l'istante dal disagio sopportato e, dall'altro, rispettare il principio di proporzionalità, quale corrispondenza dell'indennizzo erogato al pregiudizio subito, si ritiene pertanto equo e proporzionale liquidare un indennizzo di Euro 400,00 (quattrocento/00).

Inoltre la Wind Telecomunicazioni deve procedere ad annullare le fatture emesse e sanare la posizione debitoria del signor Mangano xxx.

### **4. Sulle spese di procedura**

L'art. 19, comma 6, del Regolamento sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione " e che "quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi" vadano comunque "rimborsate all'utente, se presente

*all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione".*

Nel caso di specie, l'udienza di conciliazione con l'operatore Wind, si è conclusa con verbale di mancata conciliazione, alla presenza di entrambe le parti e le stesse hanno partecipato attivamente in tutte le fasi del contenzioso, pertanto si ritiene equo compensare le spese della procedura di definizione.

Considerato invece che Fastweb non ha partecipato al tentativo di conciliazione introdotto, si ritiene congruo liquidare al signor Mangano l'importo di euro 100,00 (cento/00) a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto ,

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

Riuniti i due procedimenti:

L'accoglimento dell'istanza presentata dal signor Mangano xxx nei confronti dell'operatore Wind Telecomunicazione e Fastweb , per il che la società Wind Telecomunicazioni è tenuta a corrispondere a favore dell'istante mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

- 1) indennizzo per servizi non richiesti, per un importo complessivo di Euro 400,00 (quattrocento/00);
- 2) annullare le fatture emesse, e sanare la posizione debitoria del signor Mangano xxx;
- 3) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;

La società Fastweb xxx è tenuta a corrispondere a favore dell'istante mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

- 4) indennizzo per ritardata portabilità del numero, per 80 giorni lavorativi, pari a complessivi euro 400,00 (quattrocento/00);
- 5) rimborsare all'utente le spese di procedura, pari ad euro 100,00 (cento/00).
- 6) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;

- E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;

- Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
- La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- La società Wind Telecomunicazioni xxx., è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.
- La società Fastweb xxx., è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

#### **I Componenti**

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

**V. Il Direttore del Co.Re.Com.**

f.to Avv. Rosario Carnevale

**Il Presidente**

f.to Prof. Alessandro Manganaro